

STANDARD DI CONDOTTA RESPONSABILE PER FORNITORI E PARTNER

Approvata dal
Comitato Esecutivo
21/09/2026

Sommario

Premessa	3
Art. 1- Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Principi di responsabilità, integrità e trasparenza	4
Art. 3 – Contrasto alla corruzione e conflitti di interesse	4
Art. 4 - Diritti umani e tutela delle persone.....	5
Art. 5 - Salute e sicurezza sul lavoro	6
Art. 6 - Tutela dell'ambiente e sostenibilità	7
Art. 7 - Protezione dei dati, riservatezza e sicurezza informatica	8
Art. 8 - Controlli, verifiche e segnalazioni	9
Art. 9 - Violazioni dello standard di condotta responsabile per fornitori e partner	10
Art. 10 – Aggiornamento e accettazione dello standard di condotta responsabile per fornitori e partner	11

Premessa

L'Università Bocconi riconosce l'importanza di instaurare e mantenere rapporti con fornitori, partner e altri soggetti esterni fondati su legalità, integrità, correttezza, competenza, trasparenza, responsabilità e rispetto della persona.

L'Università promuove il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro dignitose, la tutela della salute e sicurezza delle persone, la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dei dati personali e delle informazioni, nonché il rispetto dei principi di concorrenza leale e di integrità negli affari.

Tali valori e principi¹ sono essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università, la tutela della sua reputazione e la costruzione di relazioni improntate a fiducia reciproca, affidabilità e collaborazione.

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Standard di condotta responsabile (di seguito “**Standard**”) per Fornitori e Partner (nel seguito anche solo “fornitori”) definisce i principi e gli standard di comportamento che l'Università Bocconi si aspetta siano rispettati da tutti i soggetti che intrattengono rapporti² con l'Ateneo.

I fornitori si impegnano a promuovere la conoscenza e il rispetto dei principi contenuti nel presente Standard da parte dei propri dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori coinvolti nell'esecuzione delle attività affidate dall'Università. Qualora si avvalgano di tali soggetti, i fornitori restano responsabili del corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Università e sono tenuti ad adottare adeguate misure di coordinamento e monitoraggio.

L'adesione al presente Standard costituisce elemento rilevante ai fini della selezione, qualificazione e valutazione dei fornitori e può essere richiesta dall'Università quale

¹ Il presente Standard si ispira, ove applicabili, ai principali standard nazionali e internazionali in materia di diritti umani, lavoro, sostenibilità e condotta responsabile, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i principi e le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali, i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

² Lo Standard si applica, a titolo esemplificativo, a fornitori di beni e servizi, consulenti, professionisti, appaltatori, subappaltatori e a qualsiasi altro soggetto terzo che operi per conto dell'Università o nell'ambito di attività ad essa riferibili, anche lungo la catena di fornitura.

condizione per l'instaurazione, il mantenimento o la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 2 – Principi di responsabilità, integrità e trasparenza

L'Università Bocconi richiede ai propri fornitori e agli altri soggetti destinatari del presente Standard di operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e integrità che ispirano l'attività dell'Ateneo.

I fornitori sono tenuti a:

- svolgere le proprie attività con professionalità, correttezza e buona fede, adottando comportamenti coerenti con elevati standard etici e professionali;
- garantire che i beni, i servizi, le prestazioni e le attività forniti all'Università siano conformi alla normativa applicabile, ai requisiti contrattuali, agli standard tecnici e professionali richiesti e, ove applicabile, agli standard di qualità e sicurezza di settore;
- rispettare la normativa applicabile in materia di prevenzione della corruzione, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, concorrenza leale e tutela del mercato, nonché le disposizioni applicabili in materia di sanzioni internazionali e misure restrittive, nonché, ove applicabili, le normative in materia doganale, export control, importazioni, restrizioni commerciali, embarghi e sanzioni internazionali;
- adottare, in misura proporzionata alla natura e alle dimensioni della propria organizzazione, procedure e controlli idonei a identificare, prevenire e mitigare rischi di non conformità, illeciti o violazioni dei diritti fondamentali nell'ambito delle proprie attività e, ove ragionevolmente possibile, lungo la catena di fornitura.

Art. 3 – Contrasto alla corruzione e conflitti di interesse

L'Università adotta un approccio di assoluta intolleranza nei confronti di qualsiasi forma di corruzione, diretta o indiretta, attiva o passiva, nei rapporti con soggetti pubblici e privati. I fornitori:

- non devono offrire, promettere, richiedere, sollecitare o accettare denaro, vantaggi o altre forme di beneficio, anche di natura non economica, finalizzate a influenzare impropriamente decisioni, ottenere trattamenti di favore o conseguire vantaggi indebiti, o comunque porre in essere qualsiasi comportamento che possa alterare il corretto svolgimento delle procedure di selezione, affidamento o esecuzione delle forniture;
- non devono offrire o accettare alcuna forma di regalo, omaggio, ospitalità o altra utilità che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia commerciale o che sia idonea a compromettere l'indipendenza di giudizio delle parti coinvolte;
- non possono utilizzare sponsorizzazioni, contributi, donazioni, erogazioni liberali o altre forme di sostegno economico o materiale quale mezzo per ottenere vantaggi indebiti o influenzare impropriamente decisioni, valutazioni o processi dell'Università.

I fornitori devono prevenire e gestire adeguatamente eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, che possano influenzare l'obiettività e l'imparzialità delle decisioni assunte nell'ambito del rapporto con l'Università. I fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, inclusi rapporti personali, familiari, economici o professionali con dipendenti, collaboratori, docenti, organi o soggetti comunque coinvolti nei processi decisionali dell'Università, qualora tali rapporti possano influenzare o apparire idonei a influenzare l'imparzialità delle decisioni.

Art. 4 - Diritti umani e tutela delle persone

L'Università Bocconi promuove il rispetto della dignità della persona e dei diritti umani universalmente riconosciuti e richiede ai propri fornitori di operare in conformità ai medesimi principi, nel rispetto della normativa applicabile e dei principali standard internazionali in materia di diritti umani e lavoro.

I fornitori sono tenuti a:

- operare nel rispetto della normativa applicabile in materia di lavoro e tutela dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro eque, sicure e rispettose della dignità della

persona, nonché condizioni contrattuali e retributive conformi alla normativa vigente e ai contratti collettivi applicabili;

- formalizzare i rapporti di lavoro nel rispetto della normativa applicabile, garantendo retribuzioni, contributi, benefit, orari di lavoro, riposi, ferie e straordinari conformi alla legge e ai contratti collettivi applicabili;
- non ricorrere ad alcuna forma di lavoro minorile, lavoro forzato o obbligatorio, tratta di esseri umani, lavoro irregolare, sfruttamento dei lavoratori o altre forme di coercizione fisica o psicologica;
- adottare misure ragionevoli per verificare l'età dei lavoratori e prevenire qualsiasi forma di lavoro minorile, anche indiretto, lungo la catena di fornitura;
- promuovere un ambiente di lavoro fondato sul rispetto reciproco e prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, molestia, intimidazione, abuso o comportamento lesivo della dignità della persona;
- garantire pari opportunità e rispettare le diversità, senza discriminazioni fondate, a titolo esemplificativo, su genere, età, origine etnica o nazionale, disabilità, orientamento sessuale, convinzioni religiose o altre caratteristiche personali tutelate dalla normativa applicabile;
- garantire che eventuali lavoratori stranieri o migranti siano impiegati nel pieno rispetto della normativa applicabile, con procedure di selezione, assunzione, trattamento e retribuzione regolari, inclusive e non discriminatorie;
- rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva secondo la normativa applicabile.

I fornitori sono incoraggiati a promuovere il rispetto dei principi contenuti nel presente articolo anche presso i propri fornitori, subfornitori e partner coinvolti nell'esecuzione delle attività affidate dall'Università.

Art. 5 - Salute e sicurezza sul lavoro

I fornitori sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adottando misure idonee a prevenire rischi per i lavoratori, i collaboratori, gli utenti e i terzi coinvolti nelle attività svolte, nonché a tutelare la salute fisica e mentale delle persone interessate.

I fornitori si impegnano a:

- garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri, promuovendo comportamenti responsabili e una cultura orientata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché alla riduzione degli incidenti sul lavoro;
- valutare i rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività svolte, adottando misure adeguate di prevenzione, protezione, emergenza e primo soccorso;
- adottare misure organizzative, tecniche, formative, di prevenzione e protezione adeguate ai rischi connessi alle attività svolte, assicurando ai propri lavoratori informazione, formazione, sensibilizzazione e, ove necessario, addestramento specifico in materia di salute e sicurezza, nonché la disponibilità di istruzioni operative, attrezzature e dispositivi di protezione individuale adeguati e il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dalla normativa applicabile;
- assicurare, ove necessario in relazione alla natura delle attività, la presenza di figure competenti in materia di salute e sicurezza e la tracciabilità della formazione erogata ai lavoratori;
- rispettare le disposizioni dell'Università applicabili alle attività svolte presso sedi, strutture o spazi dell'Ateneo, collaborando con le funzioni competenti al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate;
- rispettare le procedure di accesso, sicurezza, emergenza, evacuazione e coordinamento applicabili presso le sedi dell'Università;
- comunicare tempestivamente all'Università eventuali incidenti, infortuni, quasi infortuni o situazioni di pericolo verificatisi presso sedi, strutture o spazi dell'Ateneo o comunque nell'esecuzione delle attività affidate, collaborando alle relative verifiche e misure correttive.

Art. 6 - Tutela dell'ambiente e sostenibilità

L'Università Bocconi promuove comportamenti orientati alla sostenibilità ambientale e richiede ai propri fornitori di operare nel rispetto della normativa ambientale applicabile e dei principi di responsabilità ambientale.

I fornitori si impegnano a:

- prevenire e ridurre, ove possibile, gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, adottando comportamenti orientati all'uso efficiente e responsabile delle risorse naturali, alla riduzione dei consumi e alla prevenzione dell'inquinamento;

- monitorare e, ove possibile, ridurre i consumi di energia, acqua e risorse naturali, nonché le emissioni climalteranti e gli altri impatti ambientali rilevanti connessi alle attività svolte;
- promuovere una corretta gestione dei rifiuti, favorendo il riutilizzo, il recupero e il riciclo dei materiali compatibilmente con la natura delle attività svolte e nel rispetto della normativa vigente;
- gestire in modo responsabile sostanze chimiche, materiali pericolosi, rifiuti speciali o pericolosi, assicurandone corretto utilizzo, stoccaggio, trasporto, smaltimento e tracciabilità, ove applicabile;
- privilegiare, ove possibile, prodotti, servizi e modalità di approvvigionamento a minore impatto ambientale, compatibilmente con la natura delle attività svolte;
- favorire, ove pertinente, soluzioni di economia circolare, riduzione degli imballaggi, utilizzo di materiali riciclati, riciclabili o a minore impatto ambientale.

Art. 7 - Protezione dei dati, riservatezza e sicurezza informatica

I fornitori sono tenuti a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e a adottare misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, delle informazioni, dei documenti e dei sistemi informatici trattati o utilizzati nello svolgimento delle attività affidate dall'Università Bocconi.

I fornitori si impegnano a:

- utilizzare dati, documenti, informazioni e sistemi dell'Università esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e a prevenire accessi non autorizzati, perdita, alterazione, divulgazione indebita o altri trattamenti non consentiti;
- comunicare senza ingiustificato ritardo incidenti di sicurezza informatica o violazioni dei dati personali che possano avere impatti, anche potenziali, sull'Università o sui dati dalla stessa trattati, secondo le modalità previste dai rapporti contrattuali, dalle istruzioni eventualmente impartite dall'Università e dalla normativa applicabile;
- adottare misure ragionevoli per prevenire accessi non autorizzati, attacchi informatici e altre minacce - inclusi malware, ransomware - che possano compromettere

la sicurezza dei dati, delle informazioni o dei sistemi utilizzati nell'ambito del rapporto con l'Università.

- assicurare che i soggetti terzi eventualmente coinvolti in attività che comportino l'accesso a dati, informazioni o sistemi dell'Università siano vincolati da obblighi di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati almeno equivalenti a quelli previsti dal presente Standard e dalla normativa applicabile;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni non pubbliche di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività affidate. Tale obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi gli obblighi di legge;
- rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale dell'Università e di terzi, nonché tutelare know-how, materiali, contenuti, dati, documenti e informazioni riservate acquisiti o elaborati nell'ambito del rapporto contrattuale;
- astenersi dall'utilizzare il nome, il logo, i segni distintivi, l'immagine o riferimenti all'Università Bocconi per finalità promozionali, commerciali, comunicazioni pubbliche, comunicati stampa, siti internet, social media, materiali informativi o referenze, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Università;
- garantirne un utilizzo responsabile, trasparente e conforme alla normativa applicabile degli strumenti digitali avanzati, inclusi sistemi di intelligenza artificiale, eventualmente impiegati nell'esecuzione delle attività affidate, assicurando la tutela dei dati personali, della proprietà intellettuale e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, nonché presidi adeguati a prevenire usi discriminatori, non autorizzati o non coerenti con le finalità del rapporto contrattuale;
- astenersi dall'utilizzare dati, documenti, contenuti o informazioni dell'Università per addestrare, sviluppare o migliorare sistemi di intelligenza artificiale, salvo preventiva autorizzazione dell'Università o diverso accordo contrattuale.

Art. 8 - Controlli, verifiche e segnalazioni

I fornitori sono tenuti a fornire all'Università informazioni complete, corrette, aggiornate e veritiere nelle attività di qualificazione, selezione, affidamento ed esecuzione delle forniture.

I fornitori si impegnano a:

- assicurare la correttezza, completezza e tracciabilità della documentazione, delle certificazioni, delle dichiarazioni e delle informazioni rese all'Università, astenendosi da falsificazioni, alterazioni, dichiarazioni mendaci o fuorvianti;
- collaborare con l'Università nelle attività di verifica e monitoraggio finalizzate ad accertare il rispetto dei principi contenuti nel presente Standard e delle disposizioni normative applicabili, rispondendo con tempestività e completezza alle richieste ragionevolmente formulate dall'Università;
- segnalare tempestivamente all'Università eventuali situazioni che possano comportare violazioni della normativa applicabile o dei principi contenuti nel presente Standard. Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i canali messi a disposizione dall'Università, ivi inclusi quelli previsti dalla normativa vigente in materia di whistleblowing;
- rendere disponibili, ove applicabile, ai propri lavoratori, collaboratori e soggetti coinvolti nella catena di fornitura canali o procedure idonei a segnalare violazioni, criticità o comportamenti non conformi, anche in forma riservata, garantendo protezione da ritorsioni per chi effettua segnalazioni in buona fede.

Ove previsto dal contratto o ragionevolmente necessario in relazione alla natura della fornitura, l'Università può effettuare verifiche o audit, anche presso le sedi del fornitore e anche tramite soggetti terzi incaricati, nel rispetto della normativa applicabile e delle esigenze organizzative e di riservatezza del fornitore. In caso di criticità, non conformità o violazioni, il fornitore è tenuto a collaborare con l'Università nella definizione e attuazione di misure correttive, indicando tempi, responsabilità e modalità di attuazione, nonché fornendo evidenza dell'avvenuta correzione ove richiesto.

Art. 9 - Violazioni dello standard di condotta responsabile per fornitori e partner

L'Università considera il rispetto dei principi contenuti nel presente Standard elemento rilevante ai fini dell'instaurazione e del mantenimento dei rapporti con i propri fornitori e partner, nonché ai fini della qualificazione, valutazione e permanenza del fornitore negli eventuali sistemi o elenchi di accreditamento dell'Università.

Il mancato rispetto dei principi contenuti nel presente Standard, ivi inclusi il riscontro alle richieste dell'Università, il rifiuto di collaborare alle verifiche, la mancata adozione

delle misure correttive richieste o la reiterazione di comportamenti non conformi, potranno essere valutati dall'Università ai fini della sospensione, risoluzione o mancata prosecuzione del rapporto, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge o dal contratto.

L'Università si riserva altresì il diritto di adottare ogni ulteriore misura ritenuta necessaria alla tutela dei propri interessi, della propria reputazione e del rispetto della normativa applicabile.

Art. 10 – Aggiornamento e accettazione dello standard di condotta responsabile per fornitori e partner

L'Università si riserva di aggiornare periodicamente il presente Standard, anche in considerazione dell'evoluzione normativa, organizzativa, tecnologica e degli standard nazionali e internazionali applicabili. La versione vigente dello Standard è resa disponibile attraverso i canali individuati dall'Università.

Con l'accettazione del presente Standard, il fornitore dichiara di averne preso visione, di condividerne i principi e di impegnarsi a rispettarli, nonché a promuoverne il rispetto da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori coinvolti nell'esecuzione delle attività affidate dall'Università.